



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

25 NOV. 2016 N. 2058 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

10 DIC. 2016

il 25 NOV. 2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 64 del 25/11/2016

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Puglia – sede di Lecce Tributi Service s.r.l. c/
Comune di Castellaneta + 2. Affidamento incarico a legale di fiducia
per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- in data 22/11/2016 è stato notificato a mezzo posta il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce dalla Tributi Service S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paolo Bello ed Saverio Nitti, assunto al protocollo generale in pari data al n. 30025,

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA,

“della nota prot. n. 27102 del 20.10.2016 del Comune di Castellaneta - Servizio finanziario avente ad oggetto: “Affidamento del servizio di supporto alla gestione, all'accertamento ed alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie del comune di Castellaneta -CIG: 66281161357. Comunicazione aggiudicazione definitiva” e della determinazione dirigenziale n. 26 del 20.10.2016 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della ridetta procedura in favore della Publiservizi s.r.l.;

- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della procedura di gara reso in favore della Publiservizi s.r.l. di cui al verbale di gara n. 4 dell'11.8.2016;
- dei verbali di tutte le sedute di gara ovvero dei verbali n.1 del 4.7.2016, n. 2 del 26.7.2016, n.3 del 4.8.2016, n.4 dell'11.8.2016 e di tutti i provvedimenti e le valutazioni ivi contenute;
- della determinazione dirigenziale n.24 del 30.6.2016 del Responsabile dell'Area III^ - fiscalità locale del Comune di Castellaneta con cui veniva nominata la commissione giudicatrice in uno con il

- verbale di gara n.1 nel quale viene affidata la carica di Presidente della commissione all'Arch. Pantaleo De Finis e di componenti alla dott.ssa Francesca Capriulo e al dott. Giovanni Sicuro;
- ove occorra della determinazione dirigenziale n. 12 del 16.3.2016 e delle successive determinazioni n. 20 del 18.5.2016, 21 del 9.6.2016 e 22 del 14.6.2016 (tutte a firma del Responsabile dell'Area 3^a Fiscalità Locale del Comune di Castellaneta) con le quali - rispettivamente - sono stati approvati gli atti della gara per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione, all'accertamento ed alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie, sono stati rettificati gli atti di gara ed è stato prorogato il termine di presentazione delle offerte;
 - ove occorra, del bando, del disciplinare e di tutti gli atti di gara;
 - di tutti gli atti agli stessi presupposti e/o consequenziali, anche se non conosciuti e menzionati nel presente atto nonché per la declaratoria di annullamento di tutti i provvedimenti impugnati, come sopra specificati, con conseguente disposizione della riedizione della procedura di gara emendata dai profili di illegittimità dedotti nel presente ricorso nonché, altresì, con declaratoria d'inefficacia del contratto di appalto, che sia stato o dovesse essere stipulato tra il Comune di Castellaneta e la Publiseivizi s.r.l. nonché altresì in via subordinata, nella non auspicata ipotesi di impossibilità di reintegrazione in forma specifica attraverso la caducazione dell'intera procedura di gara, per il ristoro di tutti i gravi danni subiti dalla ricorrente ai sensi dell'art. 124 c.p.a. in ragione della illegittimità dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso, ovvero per il risarcimento per lucro cessante, danno emergente e danno curricular e con riserva di ogni opportuna quantificazione nel corso del presente giudizio."

EVIDENZIATA la necessità di costituirsi con urgenza, determinata dalla chiesta misura cautelare, per resistere e difendere, le ragioni di questa Civica Amministrazione, conferendo incarico a legale di fiducia.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonella Martellotta, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n. 168.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l. g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *"Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere"* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente,*

anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS. UU., 16 giugno 2005 n. 12868)". Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) ""agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune....."*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

1. di costituirsi nel giudizio promosso con ricorso avanti al T.A.R. Puglia sez. di Lecce dalla Tributi Service s.r.l. contro questo Ente + 2, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Paolo Bello ed Saverio Nitti;
2. di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Antonella Martellotta, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n. 168;
3. stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
4. stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


